

## **Nessuna responsabilità del Comune per la caduta di un pedone su cordolo di cemento in pieno giorno**

I giudici della sesta sezione civile della Corte di Cassazione con l'ordinanza hanno ritenuto che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, un ostacolo visibile non costituisce insidia

### **IL CASO**

Omissis conveniva in giudizio il Comune davanti al Tribunale di Napoli, chiedendo che fosse condannato al risarcimento dei danni da lui patiti in conseguenza della caduta avvenuta su di un cordolo di cemento destinato a delimitare un contenitore di rifiuti esistente in una via del centro cittadino nel quale egli si era trovato a transitare. Il Tribunale non accoglieva l'istanza e la pronuncia veniva appellata dalla parte soccombente ma anche la Corte territoriale di Napoli la rigettava. Anche contro questa decisione veniva proposto ricorso per cassazione lamentando due motivi. Il primo sostenendo che la Corte territoriale d'appello avrebbe erroneamente escluso la sussistenza di un obbligo di custodia in capo al Comune con il secondo sul rilievo che la sentenza avrebbe erroneamente ritenuto che il sinistro fosse da ricondurre a colpa esclusiva della vittima.

### **LA DECISIONE**

Gli Ermellini dichiarano inammissibile il ricorso ritenendo che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dalla Costituzione. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro. Legittima, pertanto, la decisione del merito che abbia escluso la responsabilità del Comune proprietario della strada avendo accertato che la caduta del pedone, avvenuta in pieno giorno, era da attribuirsi al suo comportamento disattento, perlopiù in presenza di un cordolo che per dimensioni e colore risultava perfettamente visibile. Legittima, pertanto, la decisione del merito che abbia escluso la responsabilità del Comune proprietario della strada avendo accertato che la caduta del pedone, avvenuta in pieno giorno, era da attribuirsi al suo comportamento disattento, perlopiù in presenza di un cordolo che per dimensioni e colore risultava perfettamente visibile, e correttamente concluso nel senso che la caduta era da ricondurre in via esclusiva al comportamento disattento di omissis, e tanto indipendentemente da ogni valutazione sulla applicazione della responsabilità civile da cose in custodia. In conseguenza di tale motivazione, le censure sono state ritenute inammissibili per ininfluenza, perché non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata. Per le condizioni oggettive emerse la Corte esclude, dunque, a priori che la situazione di fatto descritta possa prevedere un risarcimento. Molto importante è il riferimento alla funzione dell'oggetto. Perché se è intuibile che anche la sagoma di un cartello stradale, magari per segnalare una curva pericolosa, in alcune condizioni può costituire un intralcio, è inevitabile che debba poter essere installato per poter assolvere correttamente alla sua funzione.

**Corte di cassazione, Sezione VI Civile, ordinanza n. 24416 del 3 novembre 2020**

FATTI DI CAUSA

1. Pasquale Cerrota convenne in giudizio il Comune di Melito di Napoli davanti al Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Marano, chiedendo che fosse condannato al risarcimento dei danni da lui patiti in conseguenza della caduta avvenuta su di un cordolo di cemento destinato a delimitare un contenitore di rifiuti esistente in una via del centro cittadino nel quale egli si era trovato a transitare. Si costituì in giudizio il convenuto, chiedendo il rigetto della domanda. Il Tribunale, svolta prova per testimoni, rigettò la domanda e compensò le spese di giudizio.

2. La pronuncia è stata appellata dalla parte soccombente e la Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 18 ottobre 2017, ha rigettato il gravame, ha confermato la sentenza di primo grado ed ha compensato anche le ulteriori spese del grado.

3. Contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli ricorrono Maria Rinaldi, Marianna, Giuseppe e Antonio Cerrota, tutti in qualità di eredi di Pasquale Cerrota, con unico atto affidato a due motivi. Resiste il Comune di Melito di Napoli con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., e il Comune ha depositato memoria.

#### RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione, sostenendo che la Corte di merito avrebbe erroneamente escluso la sussistenza di un obbligo di custodia in capo al Comune, non considerando che l'eventuale colpa del danneggiato avrebbe potuto essere al più valutata in termini di concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, primo comma, del codice civile.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, sul rilievo che la sentenza avrebbe erroneamente ritenuto che il sinistro fosse da ricondurre a colpa esclusiva della vittima.

3. Entrambi i motivi di ricorso sono inammissibili.

3.1. Giova premettere che questa Corte, sottoponendo a revisione i principi sull'obbligo di obbligo di custodia, ha stabilito, con le ordinanze 1° febbraio 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483, che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si attegga diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.

3.2. La Corte d'appello ha fatto buon governo di tali principi. La sentenza impugnata, infatti, con un accertamento congruamente motivato e privo di vizi logici e di contraddizioni, non suscettibile di ulteriore modifica in questa sede, ha deciso la causa facendo applicazione del c.d. principio della ragione più liquida. Per cui, dopo aver ricordato che l'incidente era avvenuto in pieno giorno (alle ore 12 di un giorno di settembre) e che il cordolo, per colore, dimensioni e funzione era perfettamente visibile, ha concluso nel senso che la caduta era da ricondurre in via esclusiva al comportamento disattento del Cerrota, e tanto indipendentemente da ogni valutazione sulla applicazione o meno dell'art. 2051 del codice civile.

3.3. A fronte di tale motivazione, le censure di cui al primo motivo si rivelano inammissibili per ininfluenza, perché non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale ha correttamente ritenuto ininfluente stabilire se fosse da applicare l'art. 2043 o l'art. 2051 cod. civ., una volta che la colpa della vittima era tale da considerarsi esclusiva e da sola sufficiente nella determinazione dell'evento. Le censure del secondo motivo, che oscillano tra una doglianza di vizio di motivazione e la presunta violazione del principio della ragione più liquida, sono parimenti inammissibili, in quanto si risolvono nell'indebita sollecitazione di questa Corte ad un nuovo e non consentito esame del merito.

4. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile. A tale esito segue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55. Sussistono, inoltre, le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.